

Assemblea straordinaria del 24 marzo 2026, ore 21:30

Il giorno 24 Marzo 2026 si è riunita in via telematica l'assemblea straordinaria dell'Associazione "Energia per l'Italia - ExIt", convocata mediante invio e-mail a tutti gli associati il giorno 13 Marzo 2026, per discutere il seguente O.d.G.:

1. Modifiche allo Statuto societario finalizzate alla registrazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con modifica del nome dell'Associazione in Energia per l'Italia-(ExIt)-ODV
2. Possibile trasferimento degli organi societari di Energia per l'Italia-ExIt in Energia per l'Italia-(ExIt)-ODV, senza addivenire a nuove elezioni.
3. Varie ed eventuali

Sono presenti, collegati in via telematica, n. 33 associati, dei quali n. 7 associati presenti per delega (presenze verificate in chat). Verificata la presenza di una maggioranza qualificata a norma del precedente statuto, l'assemblea si apre alle ore 21:30.

1. Il presidente invita Marchesini a presentare la bozza del nuovo statuto. Marchesini illustra i motivi che hanno portato alla decisione di modificare lo statuto in modo conforme alle regole previste per entrare a far parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come ODV, passaggio importante per avere un maggiore riconoscimento istituzionale e anche per accedere a finanziamenti esterni. La bozza è stata preparata seguendo linee guida suggerite da VOLABO, Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna. Questo comporterà anche un maggior impegno nella programmazione delle attività, ed una attenta tenuta dei quattro libri societari previsti: dei volontari, degli associati, dei verbali di assemblea e dei verbali del consiglio direttivo. Il passaggio nel RUNTS prevede l'acquisizione di una casella di posta certificata e la stipula di un'assicurazione per i volontari, con un costo che potrebbe risultare pari alla quota associativa vigente. Nell'illustrare il nuovo statuto, Marchesini sottolinea le differenze più importanti presenti nei confronti dello statuto precedente. Il nuovo statuto prevede che i consiglieri possano essere eletti al massimo per due mandati consecutivi. Un punto sostanziale è la possibilità di trasferire il mandato degli organi sociali nella nuova Associazione fino alle nuove elezioni previste per il 2027.

Al termine della presentazione, Stortini apre la discussione sul testo dello Statuto richiamando il punto della formazione e proponendo di allargare a tutti i livelli educativi. Altri soci rilevano che ciò è già previsto in diversi passaggi del nuovo Statuto. Gagliano chiede l'inserimento di un comma di chiusura della parte in questione per evitare di precludere attività al momento non previste. L'assemblea approva all'unanimità l'inserimento delle seguenti parole: "e ogni altra attività preordinata al raggiungimento delle finalità associative". Su iniziativa di Grosso viene altresì messo a punto il testo relativo a eventuali attività di volontariato sui rifiuti. Al termine della discussione il Presidente mette in votazione il testo così modificato.

Viene approvato all'unanimità il nuovo statuto così integrato e il cambio di denominazione dell'associazione.

- Vengono esplicitate le ragioni di opportunità per trasferire gli organi associativi della precedente associazione in quella testé generata col nuovo statuto fino alla scadenza prevista per il maggio 2027, avendo già acquisita la disponibilità degli attuali consiglieri a questo passaggio. La presidente mette in votazione la proposta, che viene approvata all'unanimità. La nuova Associazione **Energia per l'Italia-(ExIt)-ODV** avrà quindi un Consiglio direttivo formato da Margherita Venturi (presidente), Alessandra Bonoli (vice-presidente), Vittorio Marletto (segretario-tesoriere), Giacomo Bergamini, Enrico Gagliano, Giulio Marchesini Reggiani, Leonardo Setti, Andrea Tilche, Renzo Valloni. Si conferma anche il titolo di Presidente onorario al socio Vincenzo Balzani.

- Si apre una breve discussione su temi generali.

Il socio Geminiani che la fondazione Innovazione Urbana di Bologna mette a disposizione il parco della Montagnola e l'Auditorium Filla per iniziative pubbliche e propone di far fare una presentazione a Tilche. Venturi approva la proposta. Grosso approva il supporto dato al sito Climalteranti gestito dal prof Stefano Caserini, al quale contribuiscono diversi soci, e chiede di entrare in una fase di alleanze tra gruppi che si occupano del clima per mettere insieme le forze, stante la gravità della crisi climatica.

Stortini segnala che fa parte di AVS Modena e di aver organizzato un incontro con la partecipazione di Armaroli per contrastare i taxi a idrogeno a Modena con successo. Marchesini sollecita i soci a citare sempre l'Associazione quando fanno delle iniziative pubbliche.

Tilche riferisce che i progetti per potenziare rinnovabili subiscono giornalmente intoppi politici, amministrativi e normativi che si sommano e che fanno impennare i costi degli impianti; bisognerebbe divulgare e rendere pubbliche queste situazioni e propone di organizzare con rappresentanti delle imprese rinnovabili un evento su tale tema per fare proposte di semplificazione.

Marletto segnala che il 25 marzo alle ore 10 sarà presentato il ddl regionale dell'Emilia-Romagna per le aree idonee; lui sarà presente a nome dell'Associazione e invita altri soci presenti in regione a partecipare.

La Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 22.30.

Il Presidente

Margherita Venturi

Il Segretario

Vittorio Marletto



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

Registrato il 16 AFR. 2026 Serie 3 al N° 702

ESEMPLARE

Associazione Energia per l'Italia - ExIt -- CF/P.IVA 91464690378

Sede legale: c/o Marchesini, Via Saragozza 191 - 40135 Bologna

16 AFR. 2026

IL DIRETTORE TERRITORIALE DI BOLOGNA

IL FUNZIONARIO

Allegato I
Tabella delle presenze alla assemblea straordinaria del 25 Marzo 2020

N.	Cognome e Nome	presente	delegato
1	Allegato I - presente		
2	Sebe	pres	delega
3	Carlo Agnello	si	
4	Andrea Albani	no	
5	Albio Antonini	no	
6	Roberto Antonelli	no	
7	Vincenzo Baccari	si	
8	Ugo Bardi	si	
9	Marco Bello	delega	Marcello
10	Alberto Bellini	no	
11	Giuseppe Bergamini	delega	Vittorio
12	Alberto Bertoni	si	
13	Enrico Bonatti	no	
14	Alessandro Bonoli	si	
15	Roberto Bracci	si	
16	Carlo Caramanna	delega	Marcello
17	Leonardo Caruso	no	
18	Enrico Cavallotti	delega	Vittorio
19	Alessandro De Lorenzis	no	
20	Matteo De Pirelli	no	
21	Francesco Ferraro	delega	Vittorio
22	Andrea Fiaschi	no	
23	Stefano Fiaschi	si	
24	Dario Fiaschi	no	
25	Sebe Fiaschi	no	

26	Enrico Gagliardi	si	
27	Paolo Gennari	si	
28	Marco Gatti	si	
29	Giuseppe Gatti	si	
30	Marco Geronzi	si	
31	Luigi Geronzi	no	
32	Renzo Giuseppe Fiaschi	si	
33	Stefano Gatti	si	
34	Francesco Gatti	si	
35	Carlo Marchesini R.	si	
36	Vittorio Marchesini	si	
37	Marco Marchesini	si	
38	Luigi Marchesini	delega	Marcello
39	Giuseppe Marchesini	si	
40	Stefano Marchesini	no	
41	Marcello Marchesini	si	
42	Marco Marchesini	no	
43	Leonardo Sella	delega	Marcello
44	Roberto Sella	si	
45	Andrea Sella	si	
46	Renzo Sella	si	
47	Enrico Sella	si	
48	Marcello Sella	si	
49	Carlo Villani	si	

Allegato 1

Tabella delle presenze alla assemblea straordinaria del 24 Marzo 2026

Allegato 1 - presenze			
N.	Socio	pres	delega
1	Cesare Agnello	si	
2	Andrea Alberoni	no	
3	Alfeo Antoniani	no	
4	Nicola Armaroli	no	
5	Vincenzo Balzani	sì	
6	Ugo Bardi	si	
7	Marco Bella	delega	Marletto
8	Alberto Bellini	no	
9	Giacomo Bergamini	delega	Venturi
10	Alberto Bertucco	sì	
11	Enrico Bonatti	no	
12	Alessandra Bonoli	sì	
13	Barbara Branchi	sì	
14	Carlo Cacciamani	delega	Marletto
15	Romano Camassi	no	
16	Daniela Cavalcoli	delega	Venturi
17	Alessandro De Lorenzi	no	
18	Matteo De Piccoli	no	
19	Francesco Ferrari	delega	Valloni
20	Andrea Filpa	no	
21	Stefano Fracasso	sì	
22	Dario Frascari	no	
23	Sandro Fuzzi	no	

24	Enrico Gagliano	sì	
25	Paolo Geminiani	sì	
26	Marco Giusti	sì	
27	Giacomo Grassi	sì	
28	Mario Grosso	sì	
29	Luigi Guerra	no	
30	Jaime Julve Perez	sì	
31	Stefano Lilla	sì	
32	Francesca Lussu	si	
33	Giulio Marchesini R.	si	
34	Vittorio Marletto	si	
35	Marino Mazzon	sì	
36	Luigi Moccia	delega	Marchesini
37	Giovanni Montagnani	sì	
38	Stefano Rampino	no	
39	Mariangela Ravaioli	sì	
40	Mauro Romanelli	no	
41	Leonardo Setti	delega	Marchesini
42	Michele Stortini	sì	
43	Andrea Tilche	sì	
44	Renzo Valloni	sì	
45	Enrico Vanelli	sì	
46	Margherita Venturi	sì	
47	Carlo Villante	sì	

STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
"Energia per l'Italia-(ExIt)-ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione denominata: **"Energia per l'Italia-ODV"** (acronimo ExIt-ODV), con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro, in seguito anche Associazione.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale, ispirandosi a principi di pari opportunità. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Ha lo scopo precipuo di promuovere la conoscenza e la diffusione della cultura scientifica, con particolare riferimento ai temi del riscaldamento globale, dell'emergenza climatica, della transizione energetica e della protezione ambientale, come espresso in dettaglio nel Manifesto associativo, pubblicato sul sito web dell'associazione.

L'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e la formazione dei formatori;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività abituale di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- g) ogni altra attività preordinata al raggiungimento delle finalità associative.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

- a) diffondere una corretta e necessaria cultura scientifica nel nostro Paese contrastare la disinformazione, in particolare sui temi climatici ed energetici;

- b) adoperarsi per proteggere il presente e il futuro della specie umana e delle altre specie, la qualità della terra, dell'aria, dell'acqua, del cibo, quali elementi imprescindibili del benessere collettivo, oltre che individuale;
- c) partecipare allo sforzo collettivo necessario ad arrestare il processo di riscaldamento globale del pianeta Terra attraverso l'abbattimento delle emissioni climalteranti in atmosfera;
- d) favorire la rapida decarbonizzazione del Paese attraverso la transizione energetica dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili, l'efficienza e la sobrietà energetica;
- e) suggerire politiche adeguate a fronteggiare la crisi climatica e a sostenere la trasformazione e transizione energetica del Paese;
- f) divulgare nelle scuole, nelle università, nei media e nell'opinione pubblica, i temi della crisi climatica e delle necessarie e urgenti azioni di mitigazione e adattamento al nuovo clima;
- g) avanzare proposte, presentare progetti e concludere accordi con enti pubblici, privati e istituzioni scolastiche per la programmazione culturale nel territorio sui temi associativi.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale in sede di approvazione di Bilancio.

Art. 3 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività per programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale

del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto gestionale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio o rendiconto gestionale sono redatti secondo gli schemi previsti dalle relative norme di attuazione del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità statutarie, si impegnano a rispettare e condividerne lo spirito, i principi e gli ideali, descritti nel presente Statuto e nel Manifesto dell'Associazione. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Non possono aderire all'Associazione i condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità dell'Associazione. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato via e-mail entro 30 giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato ed inoltrata anche via e-mail, da valutarsi in sede di Consiglio direttivo, e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dall'Associazione;
- d) per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta, anche via e-mail, all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, anche via e-mail, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e, se maggiorenni, concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il

diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale;

- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- e) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se istituito.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le riunioni degli organi sociali possono svolgersi, oltre che in presenza, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, oppure in modalità mista, secondo le regole previste per l'Assemblea al successivo art. 9 del presente Statuto, in quanto compatibili.

Art. 9 – L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, è costituita dai soci, ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Le riunioni della Assemblea possono svolgersi, anche interamente, mediante l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione, oppure in modalità mista, e gli associati possono esprimere il voto per via elettronica, a condizione che sia consentito:

- a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
- c) agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno in modo anonimo, mediante idonee modalità di espressione di voto per via elettronica.

Qualora sia previsto l'intervento degli associati mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione dovrà indicare le modalità di collegamento (potendosi riservare con successiva comunicazione le ulteriori specifiche tecniche); se previsto che la riunione si svolga

esclusivamente in modalità telematica, può essere omessa l'indicazione di un luogo fisico di svolgimento della riunione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro soci.

Art. 10 – Convocazione e intervento degli associati

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché – nel caso di riunione svolta con sistemi audio-video – il mezzo telematico utilizzato (riservandosi di comunicare successivamente le specifiche modalità tecniche).

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto gestionale ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'Organo direttivo. Resta fermo l'obbligo di garantire le condizioni previste al precedente art. 9.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di una delega. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- f) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- i) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- j) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- b) sullo scioglimento della Associazione, la nomina dei liquidatori e l'individuazione dell'Ente del terzo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 7 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea dei soci. Il numero è definito dall'Assemblea prima della votazione. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e non possono essere eletti per più di 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando

il primo/i primi tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati da convocarsi entro i successivi trenta (30) giorni dalla sostituzione. In alternativa, laddove non si disponga della lista dei primi dei non eletti, i membri del Consiglio rimasti in carica, entro trenta (30) giorni dal verificarsi dell'evento, convocano l'Assemblea degli associati che provvede alla elezione del membro mancante. Il membro o i membri così sostituiti restano in carica sino alla originaria scadenza del mandato.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo vengano a mancare, l'organo decade, e l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio entro 30 giorni dalla decadenza.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- a) nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- b) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predispone bilancio o rendiconto;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- f) delibera sull'adesione dell'Associazione ad altre Associazioni o a reti associative;
- g) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- h) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo può nominare un Presidente Onorario dell'Associazione. A questo potranno essere assegnati, dal Consiglio direttivo stesso, di volta in volta, compiti di assistenza e coordinamento di particolari iniziative dell'Associazione.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per e-mail almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche. Resta fermo l'obbligo di garantire le condizioni previste al precedente art. 9.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno una volta l'anno e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le

presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, qualora istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro) del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Art. 19 – Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- d) il registro dei Volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal Socio richiedente.

L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità dell'accesso.

Il Socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci che delibera lo scioglimento.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

Registrato al n.

702

Allegato dell'atto

3

Sede

16 APR. 2026

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA
IL FUNZIONARIO
Mantovani

